



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Catanzaro

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE

n. 26 Registro Generale del 26 GEN. 2024

(n. ~~18~~ Registro Servizio del 18/01/2024)

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL DOTT. ANTONIO MARINO
RISCOSSI NEL PERIODO GENNAIO 2024**

L'anno DUEMILA VENTIQUATTRO il giorno DICOTTO del mese di GENNAIO

18/01/2024

alle ore 9.30 nella Sede Municipale e presso l'Ufficio di Segreteria

II RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Atteso il decreto n. 9 del 15/09/2022 con il quale il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di Responsabile del Settore Segreteria AA.GG. di questo Comune;

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi di questo Comune approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 3.11.2017;

- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Premesso:

- che il Dr. Antonio Marino riveste le funzioni di Segretario Comunale del Comune di Belvedere Marittimo (CS), nel periodo di che trattasi;

- che, nella predetta qualità, il Dr. Marino svolge, fra l'altro, l'attività di ufficiale rogante nei contratti in cui l'Ente è parte per come disciplinato dall'art. 97, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, così come modificato dall'ultimo comma dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella Legge 11 Agosto 2014 n° 114;

- che l'Art. 10, comma 2-bis, del predetto D.L. n° 90/2014, convertito nella Legge n° 114/2014, testualmente recita che *"Negli Enti Locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale; una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'Art. 30, secondo comma, della Legge 15 Novembre 1973 n° 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della Tabella D allegata alla Legge 8 Giugno 1962 n° 604, e successive modificazioni, è attribuita al Segretario Comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento"*;

- che la sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 7 aprile 2016, sia pure in via incidentale a riguardo dell'interpretazione di una norma regionale del Trentino Alto Adige impugnata dal Governo in quanto ritenuta contraria all'art.10 del D.L. n. 90/2014, ha fra l'altro così disposto: *"Può aggiungersi che in Trentino-Alto Adige l'applicazione della norma regionale sarebbe bensì estesa anche ai Comuni con segretari dirigenti, ma riconoscerebbe ad essi solo il 75 per cento del diritto di rogito; al contrario, la norma statale si applicherebbe solo ai segretari dei Comuni senza dirigenti, tuttavia attribuendo loro l'intero importo del diritto di rogito"*;

- che, la giustizia ordinaria, chiamata a valutare nel merito la fattispecie si è unanimemente espressa nel senso della spettanza dei diritti di rogito ai Segretari Comunali anche di fascia A e B in servizio presso Comuni in cui non sono presenti Dirigenti, come riportato ampiamente nei seguenti provvedimenti:

Tribunale di Milano n. 1539/2016, n. 2561/2016 e 2157/2017;

Tribunale di Busto Arsizio n. 307/2016;

Tribunale di Taranto n. 3269/2016;

Tribunale di Bergamo n. 762/2016;

Tribunale di Brescia n. 1486/2016 e n. 75/2017

Tribunale di Verona n. 23/2017;

Tribunale di Monza n. 46/2017;

Tribunale di Potenza n. 411/2017;

Tribunale di Pordenone n. 77 e n.78/2017;

Corte di Appello di Brescia, Sezione Lavoro, sentenza n. 272/2017;

- Valutato pertanto, in aderenza con quanto determinato dai giudici di merito che l'applicazione della norma consente la corresponsione di diritti di rogito ai segretari di fascia A e B purché in servizio in comuni dove non vi siano dipendenti con qualifica dirigenziale;

- Preso atto che in questo Comune non è impiegato personale dipendente con qualifica dirigenziale;

- R i t e n u t o pertanto che - sia per una corretta interpretazione della norma in oggetto che in aderenza a quanto sancito dalle varie sentenze della giustizia ordinaria, nonché al fine di evitare ogni possibile

contenzioso con danni per l'ente - va riconosciuto al Segretario Comunale il diritto a percepire i diritti di rogito maturati sui contratti rogati nel 2020 con la conseguente liquidazione delle relative spettanze;

- Verificato il limite di un quinto dello stipendio in godimento del Segretario Comunale su base annua,;

- Visto l'allegato prospetto nel quale sono indicati i contratti stipulati nel periodo GENNAIO 2024 e le relative somme introitate dall'Ente Comune per diritti di rogito, per un totale complessivo di €. **902,10**

- Ritenuto, per quanto sopra, che i diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale ammontano a € 902,10 al netto degli oneri riflessi ed IRAP, con riferimento ai contratti in cui l'Ente è parte, stipulati nel periodo GENNAIO 2024;

- Che pertanto si può procedere alla liquidazione della somma citata;

DETERMINA

1. Di **PRENDERE ATTO** della riportata narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente e qui si intende integralmente riportata;
2. Di **DARE ATTO** che per i contratti in cui l'Ente è parte, stipulati per rogito del Segretario Comunale Antonio Marino nel periodo GENNAIO 2024 e di cui al n. 1 dell'1101/2024 di Repertorio come da prospetto depositato agli atti;
3. Di **PRECISARE** che la somma spettante al Segretario Generale sul totale dovuto ammonta ad €. 902,10 per diritti di rogito relativamente ai contratti in cui l'Ente è parte, stipulati nel periodo citato;
4. DI **IMPUTARE la somma di €. 902,10 per diritti di rogito al Cap. 40 del Bilancio 2023, che, per scopo, offre la necessaria disponibilità;**
5. Di **LIQUIDARE in favore del** Segretario Comunale dr. Antonio Marino la somma di €. 902,10
6. Di **TRASMETTERE** il presente atto al Settore Economico per l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore del Segretario Comunale.=====

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Daniele Ponte

(Funzionario Amministrativo)

SETTORE ECONOMICO

per la definitiva esecutività della presente determinazione,
ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.,
**si rilascia il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria
della spesa** di cui ai precedenti artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5.

Li 17/02/20

Il RESPONSABILE f.f.

DOTT.SSA ANTON IETTA GROSSO CIPONTE

SETTORE AFFARI GENERALI

Ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69,
la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line in data odierna
con il n. _____ e vi rimarrà
per n. 15 (quindici) giorni consecutivi.
Viene altresì rimessa in copia al Responsabile che l'ha emanata, a quello del Settore
Economico e al Sindaco per opportuna conoscenza

Li 26 GEN, 2024

Il RESPONSABILE

DANIELE PONTE RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI

Daniele Ponte



SETTORE _____

E' COPIA CONFORME all' ORIGINALE